



COMUNE DI
SAN MARTINO DI LUPARI
Provincia di Padova

ORIGINALE

ORDINANZA R.G. N. 1 DEL 03-01-2019

Oggetto: Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (D.C.R. 11/11/2004 N. 57). Misure di contenimento delle cause di inquinamento atmosferico.

IL RESPONSABILE IV AREA

“AREA URBANISTICA – SUAP – EDILIZIA PRIVATA – AMBIENTE – SICUREZZA LAVORO”

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 27 febbraio 2012 Interventi di contrasto dell'inquinamento atmosferico;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Regionale Veneto n. 57 dell'11/11/2004 con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera in attuazione del D.Lgs n. 351/1999;

RICHIAMATO il D.Lgs. 155/2010, il testo unico sull'inquinamento atmosferico;

VISTO l'art. 49, comma 1 del Regolamento di Polizia Rurale - Accensione di fuochi e bruciatura di stoppie;

VISTO l'art. 182, comma 6 bis del D. Lgs. n° 152/2006, che testualmente recita: *“Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”*.

VISTI i dati relativi alla qualità dell'aria, rilevati da ARPAV, nel territorio dell'Alta Padovana, i quali risultano ampiamente superati nei valori minimi di soglia e dai quali risulta l'avvenuto superamento degli standard qualitativi;

RITENUTO di dover adottare misure cautelative, al fine di ridurre i rischi di inquinamento atmosferico, preponderanti rispetto ad altre possibilità pur previste dalla normativa nazionale in normali condizioni d'inquinamento atmosferico che non oltrepassano i limiti imposti per legge;

CONSIDERATO che con l'arrivo della stagione autunnale è pratica consolidata effettuare la potatura delle essenze arboree con frequente termodistruzione delle frazioni derivanti dalla potature stesse;

RITENUTO che tali pratiche contribuiscano ad aumentare il grado di inquinamento atmosferico, diffondendo nell'aria sostanze inquinanti;

VISTO il vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6.6.2017 “Approvazione del Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”;

CONFERMATA la volontà dell'Amministrazione Comunale di procedere con ogni mezzo al fine di salvaguardare la tutela della salute pubblica dei cittadini di San Martino di Lupari

ORDINA

- 1) è vietata, in tutto il territorio comunale, l'accensione di fuochi per la combustione di ramaglie e quant'altro proveniente dalla pratica agricola di qualsiasi genere e tipo, nel periodo che va dal 03/01/2019 al 30/06/2019 per motivi di salute pubblica, con l'eccezione e comunque rispettando le dovute modalità di sicurezza ed adottando tutte le precauzioni previste per legge, dei tradizionali falò dell'Epifania esclusivamente nei giorni 5-6 gennaio 2019 con utilizzo di materiale vegetale proveniente dalla potatura delle piante e delle siepi, previa autorizzazione comunale;
- 2) le temperature negli ambienti di vita riscaldati da impianti termici non dovranno superare i 19° C;
- 3) il blocco dei veicoli alimentati a benzina NO-KAT euro 0 ed euro 1 e dei veicoli alimentati a gasolio Euro 0, euro 1 ed euro 2 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

L'inadempimento del punto 1) della presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi del vigente regolamento comunale di Polizia Rurale con l'applicazione di una sanzione amministrativa.

L'inadempimento dei punti 2) e 3) della presente ordinanza sarà sanzionato secondo la vigente normativa in materia.

Della presente ordinanza sarà data notizia alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e sul sito internet del Comune ovvero mediante affissione presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali insediati sul territorio nonché attraverso gli organi di informazione locali, al fine di garantirne la più ampia diffusione.

Il Comando di Polizia Locale, ed in generale tutte le forze di polizia, potranno eseguire controlli per una corretta attuazione della presente Ordinanza e la conseguente applicazione delle sanzioni ai trasgressori.

Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto comunque acquisita.

Per informazioni potrà essere contattato il Responsabile della 4^a Area Tecnica – "Urbanistica – SUAP -Edilizia Privata – Ambiente – Sicurezza Lavoro" geom. Giuseppe Stefano Baggio – Tel. 0495952392 .

Copia :

- Ufficio Segreteria – Albo Pretorio - Comune di San Martino di Lupari
- Comando Polizia Locale di San Martino di Lupari

II RESPONSABILE
BAGGIO GIUSEPPE STEFANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.